



**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
REGIONALE o INTERREGIONALE**
(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 07.05.2002)

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 3.1. E' costituita in Bologna l'Associazione denominata:
ASSO ingegneri e architetti - Emilia-Romagna -
con sede in Bologna Strada Maggiore n. 13.
- 3.2. L'Associazione è autonoma, apolitica, aconfessionale.
- 3.3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopi e finalità

- 2.1. Scopi e finalità dell'Associazione, senza fini di lucro, sono:
 - a) **la rappresentanza anche sindacale dei liberi Professionisti Ingegneri Civili, Industriali e dell'Informazione, Architetti, liberi Professionisti dell'area tecnica con laurea qualificata ed equiparabile;**
 - b) **la promozione culturale e professionale della Categoria dei liberi Professionisti;**
 - c) **la tutela degli interessi morali, intellettuali, economici e professionali della Categoria, nel rispetto degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle Libere Professioni intellettuali;**
 - d) **la presenza e la partecipazione attiva della Categoria, quale parte sociale, in ambito regionale, nazionale ed europeo per lo sviluppo armonico e sostenibile;**
 - e) **la ricerca di nuove opportunità di lavoro per la Categoria;**
 - f) **la crescita delle Strutture tecnico-professionali, per la competizione nel mercato globale;**
 - g) **l'omogeneizzazione in campo europeo dei Titoli di studio;**
 - h) **il coinvolgimento nella formazione dei Piani di studio universitari e di orientamento libero-professionale;**
 - i) **il trasferimento delle competenze professionali ai giovani Colleghi praticanti per un più rapido accesso al mondo del lavoro;**
 - j) **il sostegno del volontariato da parte dei liberi Professionisti nella gestione delle emergenze e per l'evoluzione dei Paesi in via di sviluppo.**

Per tali scopi chiederà di aderire alla Confederazione Nazionale
ASSO ingegneri architetti - Italia -
con sede legale in Milano, corso Venezia n. 16
avendo adottato lo "statuto tipo" da questa previsto per l'Associazione regionale.

Articolo 3 - Risorse economiche

- 3.4. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli Aderenti;
 - b) contributi privati;
 - c) contributi e finanziamenti della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni, di Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività marginali;
 - g) sponsorizzazioni.

- 3.5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno: al termine di ogni esercizio verrà redatto il bilancio e sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4 - Membri dell'Associazione

- 4.1. Possono essere iscritti all'Associazione i liberi Professionisti:
è Libero Professionista il lavoratore autonomo, laureato con Dottorato di specializzazione, abilitato secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza, che esercita la libera Professione in modo prevalente, indipendente e senza vincoli di subordinazione, in conformità alle norme vigenti ed al Codice deontologico dell'Associazione.
I liberi Professionisti che esercitano in Società, possono essere iscritti se la medesima Società è composta soltanto da Soci liberi Professionisti.
- 4.2. I liberi Professionisti che possono essere iscritti sono:
a) Ingegneri Civili, Industriali e dell'Informazione;
b) Architetti;
c) Liberi Professionisti dell'area tecnica con laurea qualificata ed equiparabile.
- 4.3. Il numero degli aderenti è illimitato.
- 4.4. L'iscrizione all'Associazione è incompatibile con:
a) l'esercizio non marginale di attività imprenditoriale e/o commerciale;
b) l'esercizio di lavoro dipendente;
c) l'iscrizione ad altra Associazione e/o Sindacato di categoria, di area tecnica, che svolgono attività in contrasto e/o in concorrenza con quella dell'Associazione.
- 4.5. L'iscrizione all'Associazione avviene su domanda, ed è sottoposta ad accettazione: essa ha valore dalla data di accettazione.
- 4.6. Il regolamento specifica i requisiti e le modalità di iscrizione, cosa debba intendersi per attività prevalente di libero Professionista ed incompatibilità per attività diverse non marginali.
- 4.7. L'Iscritto, in regola con le contribuzioni, ha diritto
a) a partecipare all'Assemblea Regionale;
b) ad esercitare l'elettorato attivo e passivo;
c) a ricevere le pubblicazioni, documentazioni ed informazioni messe a disposizione dall'Associazione;
d) ad usufruire dei servizi e delle agevolazioni disposte dall'Associazione.
- 4.8. L'Iscritto ha il dovere:
a) di rispettare lo Statuto, il Regolamento e il Codice Deontologico;
b) di versare la quota annua di iscrizione, entro il termine previsto dal Regolamento:
il mancato versamento della quota, entro il termine previsto, comporta l'immediata perdita dei diritti: l'Associazione può tuttavia decidere di continuare ad informare l'ex-Iscritto sulle iniziative, sui servizi e sulle agevolazioni forniti dalla medesima.

Articolo 5 - Affiliati

- 5.1. I liberi Professionisti, non in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Associazione, possono tuttavia aderire alle iniziative dell'Associazione medesima ed usufruire di alcuni dei servizi ed agevolazioni concessi agli Iscritti, versando una quota annua di affiliazione: la domanda di affiliazione è soggetta ad accettazione ed ha valore dalla data di versamento della relativa quota annuale.
- 5.2. Gli Affiliati non partecipano all'Assemblea e non esercitano l'elettorato attivo e passivo.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

- Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7 - L'Assemblea

- 7.1. L'Assemblea è composta da tutti gli Iscritti in regola con i versamenti e può essere ordinaria e straordinaria: ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro Associato che non può ricevere più di due deleghe.
- 7.2. L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed inoltre

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) elegge i componenti il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Provisori;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno (regolamento elettorale, regolamento di servizio, ecc.) ed eventuali sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale.
- 7.3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.
- 7.4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- 7.5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Segretario ed in assenza di entrambi dal Membro più anziano del Comitato Direttivo.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (o fax) da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione: in difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i Soci e l'intero Comitato Direttivo.
- 7.6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, in regola con i versamenti dovuti.
- 7.7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, ad esclusione di:
- a) modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto, per la cui variazione sono necessarie la presenza di almeno due terzi degli Associati, in regola con i versamenti delle quote associative, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.

Articolo 8 - Il Comitato Direttivo

- 8.1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di Membri non inferiore a cinque e non superiore a ventuno, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I Membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi: possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli Associati.
- 8.2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei Membri originari del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 8.3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Al Comitato Direttivo spetta di:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.
- 8.4. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal Membro più anziano.
- 8.5. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei Membri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi Membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 8.6. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli Atti.

Articolo 9 - Cariche del Comitato Direttivo

9.1. Il Presidente

- 9.1.1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci; al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente;
- 9.1.2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

9.2. Il Segretario

- 9.2.1. Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di organizzare l'attività dello stesso e di redigere i verbali delle riunioni;
- 9.2.2. Il Segretario cura altresì in ambito regionale l'organizzazione e l'attività dell'Associazione mantenendo i rapporti con gli Iscritti e con le Unità territoriali;
- 9.2.3. Il Segretario è responsabile dell'organo di stampa e di propaganda dell'Associazione, conferendo all'uopo, se necessario, apposite deleghe ai Membri del Comitato;
- 9.2.4. Il Segretario è responsabile della tenuta degli elenchi ufficiali degli Iscritti e vigila sul mantenimento dei suddetti requisiti di iscrivibilità dei Colleghi.

Articolo 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre Membri eletti dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice e resta in carica quanto il Comitato Direttivo: non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili.

Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di presentazione.

Articolo 11 - Il Collegio dei Proviviri

11.1. Il Collegio dei Proviviri è formato da tre Membri, eletti dall'Assemblea della Confederazione nazionale **ASSO ingegneri architetti - Italia** -

11.2. Tale Collegio ha il compito di esaminare le reiezioni ed i procedimenti disciplinari per violazioni del Codice Deontologico e del Regolamento, stabilendone le sanzioni.

Articolo 12 - Gratuità delle cariche ed etica nelle mansioni associative

Ogni Carica elettiva viene ricoperta a titolo gratuito, salvi i rimborsi spese.

La carica elettiva comporta inoltre l'automatica esclusione da terne e o segnalazioni operate dall'Associazione per incarichi professionali a vario titolo individuati.

Articolo 13 - Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni all'uopo individuate dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 14 - Rinvii

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.

Articolo 15 - Norme transitorie

Le mansioni del Comitato Direttivo provvisorio, saranno assolte per un periodo massimo di un anno: faranno parte del **Comitato Direttivo provvisorio** i Colleghi in carica del Consiglio direttivo della Provincia di Bologna e, quali cooptati, i Colleghi aventi cariche e/o ruoli rappresentativi nelle altre Province della regione che avranno controfirmato il presente Statuto per accettazione.

Entro un anno dall'approvazione del presente atto, dovrà essere convocata l'Assemblea degli Aderenti che procederà ad eleggere il Comitato Direttivo e tutti gli Organi previsti dal presente Statuto.